



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 242 LEGISLATURA N. X

DE/PR/SAS 0 NC Oggetto: Linee di indirizzo ai fini della definizione di un accordo di collaborazione tra la Regione Marche e la Regione Emilia-Romagna per le prestazioni sanitarie erogate agli assistiti marchigiani soccorsi nei territori dei Comuni del Montefeltro a confine con la Provincia di Rimini: Mercatino Conca, Monte Cerignone, Monte Copiolo, Monte Grimano Terme, Sassofeltrio, Carpegna, Frontino, Pietrarubbia, Tavoleto

Prot. Segr. 441

Lunedì 8 aprile 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- | | |
|-----------------------|------------|
| - LUCA CERISCIOLI | Presidente |
| - MANUELA BORA | Assessore |
| - LORETTA BRAVI | Assessore |
| - FABRIZIO CESETTI | Assessore |
| - MORENO PIERONI | Assessore |
| - ANGELO SCIAPICHETTI | Assessore |

E' assente:

- | | |
|---------------|----------------|
| - ANNA CASINI | Vicepresidente |
|---------------|----------------|

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste alla seduta, in assenza del Segretario della Giunta regionale, la sostituta Nadia Giuliani.

Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli. La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____
prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO AI FINI DELLA DEFINIZIONE DI UN ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE MARCHE E LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE AGLI ASSISTITI MARCHIGIANI SOCCORSI NEI TERRITORI DEI COMUNI DEL MONTEFELTRO A CONFINE CON LA PROVINCIA DI RIMINI: MERCATINO CONCA, MONTE CERIGNONE, MONTE COPIOLO, MONTE GRIMANO TERME, SASSOFELTRIO, CARPEGNA, FRONTINO, PIETRARUBBIA, TAVOLETO.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P. F. Mobilità Sanitaria e Area Extra Ospedaliera dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis, della Legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P. F. Mobilità Sanitaria e Area Extra Ospedaliera e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sanità;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

- 1) di approvare le Linee di indirizzo di cui all'Allegato A parte integrante della presente deliberazione, ai fini della definizione di un Accordo di collaborazione tra la Regione Marche e la Regione Emilia-Romagna per le prestazioni sanitarie erogate agli assistiti marchigiani soccorsi nei territori dei Comuni del Montefeltro a confine con la Provincia di Rimini: Mercatino Conca, Monte Cerignone, Monte Copiolo, Monte Grimano Terme, Sassofeltrio, Carpegna, Frontino, Pietrarubbia e Tavoleto;
- 2) di dare mandato al Dirigente del Servizio Sanità di avviare le azioni necessarie ai fini della definizione e della sottoscrizione dell'Accordo di cui al punto 1).

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE

(Deborah GIRALDI)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(Luca CERISCIOLI)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D.P.R. del 27.03.1992 “Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza”;
- Legge regionale del 30.10.1998, n. 36 “Sistema di Emergenza Sanitaria”;
- D. M. 02.04.2015, n 70 “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 301 del 29.03.2017: “DGR n. 292/2012: "L.R. 36/1998 modificata dalla L.R. 11 aprile 2011 n. 6 - Criteri per l'espletamento delle procedure di trasporto sanitario" e DGR n. 1637/2016 relativa alla proroga delle deliberazioni DGR n. 968/13 e DGR n. 131/14. Modifica ed integrazione”;

MOTIVAZIONE ED ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Il D.P.R. 27.03.1992 prevede che l’attività di soccorso sanitario costituisca competenza esclusiva del Servizio Sanitario Nazionale e presupposto normativo imprescindibile per definire i livelli di Assistenza Sanitaria di Emergenza. Il decreto, nel sancire il livello essenziale di assistenza sanitaria di emergenza da assicurare con carattere di uniformità su tutto il territorio nazionale, disciplina, tra l’altro, il sistema di emergenza sanitaria (art. 2), il sistema di allarme sanitario (art. 3), le competenze e responsabilità nelle centrali operative (art. 4) e la disciplina delle attività di emergenza (art. 5).

In applicazione a quanto stabilito dalla normativa nazionale, la Legge Regionale Marche 30.10.1998, n. 36 (e sue successive modificazioni e integrazioni) istituisce e disciplina il sistema di emergenza sanitaria inteso come l’insieme delle funzioni di soccorso, trasporto e comunicazione, organizzate al fine di assicurare l’assistenza sanitaria al verificarsi di emergenze e urgenze, nonché i servizi collegati al sistema stesso.

Nell’ottica di garantire una risposta quanto più efficace ed appropriata alle emergenze sanitarie, è consentita, ad ogni singola Regione o Provincia Autonoma, la pianificazione e la scelta di modelli organizzativi più consoni alle rispettive realtà territoriali, nonché la predisposizione di accordi per interventi di soccorso tra Regioni e territori limitrofi, con la finalità di garantire, al di là dei confini geografici, una risposta adeguata all’emergenza.

Gli Accordi di confine sono lo strumento individuato dalle Regioni per il governo della mobilità sanitaria e per favorire collaborazioni interregionali per attività la cui scala ottimale di organizzazione possa risultare superiore all’ambito territoriale regionale - sulla base delle indicazioni contenute nel documento approvato dalla Commissione Salute nel 2005, confermato più volte in successive disposizioni nazionali, da ultimo nel Patto per la Salute 2014-2016.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Con la DGR 301/2017 sono stati aggiornati i criteri e le modalità per l'espletamento dei servizi di trasporto sanitario.

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Tutto ciò premesso si propone l'adozione di conforme deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Irene PICCININI)

**PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P. F. MOBILITA' SANITARIA
ED AREA EXTRAOSPEDALIERA**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare, alcun impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE

(Filippo MASERA)

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA'

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, propone l'adozione alla Giunta regionale della presente deliberazione, in relazione alla quale dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL DIRIGENTE

(Lucia DINFURIA)

La presente deliberazione si compone di n. 5 pagine, di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Deborah GIRALDI)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A

LINEE DI INDIRIZZO PER LA DEFINIZIONE DI UN ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE MARCHE E LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE AGLI ASSISTITI MARCHIGIANI SOCCORSI NEI TERRITORI DEI COMUNI DEL MONTEFELTRO A CONFINE CON LA PROVINCIA DI RIMINI: MERCATINO CONCA, MONTE CERIGNONE, MONTE COPIOLO, MONTE GRIMANO TERME, SASSOFELTRIO, CARPEGNA, FRONTINO, PIETRARUBBIA, TAVOLETO.

I trasporti sanitari per i soccorsi effettuati nei comuni del Montefeltro, particolarmente disagiati in ambito viario per i collegamenti con lo stabilimento di riferimento dell'Area Vasta 1 (Urbino), stante la loro collocazione geografica, risultano più agevoli in termini di tempo, agilità di percorrenza ed accessibilità, presso gli Ospedali della Provincia di Rimini.

A tale proposito, nell'ambito delle collaborazioni avviate tra le Regioni Marche e Emilia-Romagna si ritiene opportuno definire un apposito Accordo per agevolare l'accesso alle prestazioni sanitarie presso gli Ospedali della Provincia di Rimini in occasione degli interventi della Centrale Operativa 118 di Pesaro effettuati nei territori dei Comuni del Montefeltro: Mercatino Conca, Monte Cerignone, Monte Copiolo, Monte Grimano Terme, Sassofeltrio, Carpegna, Frontino, Pietrarubbia e Tavoleto a confine con la Provincia di Rimini.

Le modalità di trasporto sanitario, da e per la Regione Emilia-Romagna, in tutti i casi in cui sia appropriato, saranno disposte dalla Centrale di Coordinamento Trasporti di Pesaro, senza necessità di autorizzazione da parte del Direttore di Distretto, come previsto all'art. 5: "Trasporti da e per altre Regioni, Paesi stranieri" della DGR n. 301/2017. Mentre le prestazioni sanitarie erogate dagli Ospedali della Provincia di Rimini rientrano nell'ambito della compensazione della mobilità sanitaria interregionale.

Alla stesura dell'Accordo tra la Regione Marche e la Regione Emilia-Romagna dovranno partecipare le Direzioni Generali dell'Azienda USL di Rimini, dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR), nonché i responsabili delle Centrali Operative di Rimini e di Pesaro.

Il Dirigente del Servizio Sanità dovrà avviare ogni utile azione per la definizione e la sottoscrizione dell'Accordo con i referenti della Regione Emilia-Romagna.